

## Legge Provinciale 09/01/2003, n. 1

### **“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2003)”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 10/01/2003, Suppl. Straord.]

... *omissis* ...

#### CAPO III (ALTRE DISPOSIZIONI)

##### Art. 37

##### **(Modifica della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, recante “Norme in materia di igiene e sanità e di edilizia scolastica”)**

1. I commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 24 dicembre 1975, n. 55, e successive modifiche, sono così sostituiti:
  - “4. *Nell’ambito delle fasce di rispetto di cui al primo e al terzo comma del presente articolo è vietata la costruzione di nuovi edifici. Tale disposizione non si applica ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell’ultima salma. L’ampliamento di opere pubbliche o la costruzione ex novo delle stesse sono ammessi previo parere della commissione distrettuale per i cimiteri.*
  5. *Gli edifici esistenti nella fascia di rispetto possono essere ricostruiti, ampliati nella misura massima del 10 per cento e trasformati nei limiti delle norme urbanistiche. Inoltre è consentito, per ragioni aziendali, l’ampliamento funzionale di tali fabbricati, purché la distanza della nuova parte del fabbricato dal cimitero non sia inferiore a quella del fabbricato esistente.*”